



DELIBERA N. 305
del 27 giugno 2023

Fasc. Anac n. [omissis]/2023

Oggetto: Procedimento sanzionatorio UVMACT/S/[omissis]/2023 nei confronti del [omissis] di [omissis] ([omissis]) Regione [omissis], per omessa adozione del PTPCT relativo al triennio 2022-2024 e precedenti annualità, ovvero della sottosezione del PIAO denominata Rischi corruttivi e trasparenza.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 27 giugno 2023,

- Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui, salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorità Nazionale Anticorruzione applica una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto ometta l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o dei Codici di comportamento;
- Visto l'articolo 1, comma 7 e 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo il quale ciascuna amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- Visto il Piano Nazionale Anticorruzione e i successivi aggiornamenti, di cui all'articolo 1, comma 2 – bis della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- Visto l'articolo 10, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come sostituito dal d.lgs. n. 97/2016;
- Visto il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 16 marzo 2018, con il quale si richiama l'attenzione delle Amministrazioni sull'obbligatorietà dell'adozione ciascun anno, alla scadenza prevista dalla legge del 31 gennaio, di un nuovo completo Piano Triennale valido per il successivo triennio;
- Visto l'art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito nella legge del 6.8.2021, n. 113 che ha istituito il PIAO Piano integrato di attività e organizzazione;
- Visto il decreto interministeriale del 24.6.2022 con il quale sono stati fornite le indicazioni operative per la predisposizione del nuovo documento programmatico, prevedendo – in attuazione di quanto stabilito dall'art. 6 d.l. n. 80/2021 – una sottosezione del PIAO denominata "Rischi corruttivi e trasparenza";
- Visto il D.M. del Ministro dell'Interno del 28.7.2022, che per gli enti locali, con riferimento all'adozione del PIAO, ha fissato il termine di 120 giorni successivi alla data di adozione del bilancio di previsione, con conseguente scadenza del termine al 31.12.2022;
- Visti i principi e le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689;

- Visto il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento di cui alla delibera n. 437 del 12 maggio 2021, pubblicato in G.U., Serie generale n. 145 del 19.6.2021 (di seguito Regolamento sanzionatorio);

- Visto l'accertamento eseguito in data 17.02.2023 dall'Ufficio istruttore dell'Autorità, sul sito istituzionale del [omissis] di [omissis] con il quale è stata riscontrata la mancata pubblicazione, nella apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente" del PTPCT relativo al triennio 2022-2024 e precedenti annualità (PTPCT 2021-2023; PTPCT 2020-2022; PTPCT 2019-2021; 2018-2020; 2017-2019; 2016-2018), ovvero della sottosezione del PIAO denominata Rischi corruttivi e trasparenza;

- Vista la comunicazione prot. n. 14500 del 21.02.2023 di avvio del procedimento, da parte del Responsabile del procedimento dell'Autorità, nei confronti del Sindaco e dei membri della Giunta comunale in carica per la mancata adozione dei documenti sopra menzionati;

- Vista la nota, acquisita al prot. ANAC n. 19578 del 10.03.2023, con la quale il Sindaco ha comunicato che l'ente ha regolarmente adottato i provvedimenti, precisando altresì che gli stessi non erano stati ancora pubblicati in Amministrazione Trasparenza, a causa del commissariamento dell'ente da marzo 2017 a maggio 2018, di una grave carenza di personale e della mancanza dal 2019 di un Segretario comunale;

- Vista la nota prot. n. 21336 del 16.03.2023, con la quale l'Autorità, in riscontro alle controdeduzioni presentate dal Sindaco, nel prendere atto del tempo richiesto per la pubblicazione dei provvedimenti contestati, richiedeva l'invio della delibera di Giunta con la quale era stato approvato il Piano relativo al triennio 2022-2024;

- Visto che a seguito di ulteriore sollecitazione, nota prot. n. 38067 del 18.05.2023, il Comune non forniva riscontro in merito all'omessa pubblicazione dei Piani;

- Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

- Considerato che dalla documentazione acquisita è emerso che:

I - Risultanze istruttorie e valutazioni.

L'attività di vigilanza sulle misure di prevenzione della corruzione attivata dal competente Ufficio dell'Autorità, nei confronti del [omissis], ha portato ad accertare dopo verifica sul sito istituzionale in data 17 febbraio 2023, la mancata pubblicazione del PTPCT relativo al triennio 2022-2024 e delle precedenti annualità (PTPCT 2021-2023; PTPCT 2020-2022; PTPCT 2019-2021; 2018-2020; 2017-2019; 2016-2018), ovvero della sottosezione del PIAO denominata Rischi corruttivi e trasparenza.

In virtù di quanto disposto dall'art. 1, co. 8, l. 190/2012, sussiste l'obbligo di adottare annualmente il Piano di prevenzione della corruzione, da parte di tutti i soggetti tenuti alla sua adozione e, a norma del P.N.A., tale obbligo s'intende assolto con l'adozione da parte dell'organo d'indirizzo politico del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza ovvero della sottosezione del PIAO denominata Rischi corruttivi e trasparenza.

L'Ufficio ha provveduto ad effettuare la verifica di pubblicazione dei Piani omessi sul sito del [omissis], compresa la sezione dell'Albo pretorio online. Ricerca ripetuta anche successivamente alle controdeduzioni pervenute, ma



l'unico risultato ottenuto è il PTPCT relativo al triennio 2014-2016, pubblicato nella sezione denominata "Amministrazione trasparente - Altri contenuti - Prevenzione della Corruzione".

Con riferimento alle difficoltà rappresentate nella memoria difensiva dal Sindaco, in merito alle problematiche scaturite dal commissariamento avvenuto negli anni 2017-2018, e alla grave carenza di personale dell'ente, se pur comprensibili, appaiono tuttavia insufficienti a giustificare l'inadempienza in relazione ai principali obblighi sanciti dalla normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione.

Il Sindaco, infatti, non ha fornito alcuna evidenza documentale dalla quale risulti sia stato adottato il PTPCT 2022-2024 e i Piani relativi alle annualità precedenti.

Si rappresenta che la scadenza per l'adozione del PTPCT 2022-2024 era fissata al 31 dicembre 2022, si ravvisa pertanto negli anni il persistente inadempimento dell'Amministrazione.

Inoltre, dalle risultanze istruttorie, Sindaco e Giunta non hanno provveduto a nominare un responsabile per la prevenzione della corruzione.

Con riferimento alle criticità legate all'esiguità del personale e alla mancata nomina di un responsabile per la prevenzione della corruzione, si rappresenta che la norma di cui all'art. 1, co. 7, l. 190/2012, prevede che negli enti locali il RPCT sia individuato, di norma, nel Segretario, salvo diversa e motivata determinazione. Tuttavia, considerate le modifiche normative previste dalla l. 124/2015 che interessano le figure dei segretari, il d.lgs. 97/2016 ha espressamente contemplato la possibilità di affidare l'incarico anche a un dirigente apicale, salva una diversa e motivata determinazione dell'ente. In caso di carenza di posizioni dirigenziali, soprattutto per gli enti di piccole dimensioni, può essere individuato un dipendente con posizione organizzativa.

Palesi, dunque, le responsabilità dell'organo di indirizzo politico la cui negligenza, protratta nel tempo, sottolinea la gravità della condotta serbata con inescusabile trascuratezza in forma di c.d. culpa in vigilando, delle attribuzioni implicite nella funzione di controllo generalizzato sulle attività comunali prescritte dalla legge.

Pertanto, si evidenzia una noncuranza degli obblighi di legge di cui alla 190/2012 e delle scansioni temporali degli adempimenti normativi.

In conclusione, deve essere riconosciuta la responsabilità per la mancata adozione del PTPCT 2022-2024 e precedenti annualità nella misura edittale di euro 1500 euro nei confronti dei soggetti obbligati: Sindaco, e componenti della Giunta comunale in carica.

II - Determinazione della sanzione

Considerato che:

la sanzione pecuniaria è determinata ai sensi dell'art. 19, comma 5, lett. b) del decreto legge n. 90/2014, secondo i parametri contenuti nell'art. 8 del Regolamento, con l'applicazione dei criteri generali contenuti nella legge n. 689/1981;

l'importo è definito in rapporto a: la gravità dell'infrazione, anche tenuto conto del grado di partecipazione dell'interessato al comportamento omissivo; la rilevanza degli adempimenti omessi, anche in relazione alla dimensione organizzativa dell'amministrazione e al grado di esposizione dell'amministrazione, o di sue attività,

al rischio di corruzione; la contestuale omissione di più di uno dei provvedimenti obbligatori; l'eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati; l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dell'infrazione contestata;

le risultanze istruttorie sono state valutate secondo gli anzidetti parametri;

nel caso di specie, la mancata adozione del PTPCT 2022-2024 e dei precedenti Piani è da considerarsi rilevante in quanto da imputarsi ad un comportamento caratterizzato da inosservanza dei doveri di diligenza;

sulla base delle argomentazioni che precedono, si ritiene sanzionabile il comportamento del Sindaco e dei membri della Giunta comunale in carica, per non aver tenuto in debito conto la rilevanza dell'attività di prevenzione della corruzione;

l'elemento psicologico che caratterizza la censurata condotta dei soggetti su citati è dunque da rinvenirsi nella colpa, potendosi escludere che il loro comportamento omissivo, seppur caratterizzato da inosservanza degli ordinari doveri di diligenza, fosse il fine ultimo della loro azione.

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

di irrogare la sanzione pecuniaria in misura pari a euro 1.500 (millecinquecento) per ciascuno dei soggetti, ai signori:

- [omissis], [omissis];
- [omissis], [omissis];
- [omissis], [omissis];

Il pagamento della sanzione pecuniaria dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data della comunicazione del presente provvedimento mediante versamento in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, da eseguire sul conto corrente di tesoreria acceso presso il Monte Paschi di Siena (agenzia di via Angelo Brunetti 9, 00186 ROMA), codice IBAN: **IT7700103003200000004806788**.

Una copia del bonifico effettuato, provvista dell'indicazione del numero della delibera e della dicitura "Autorità Nazionale Anticorruzione – Ufficio Risorse Finanziarie" dovrà essere anticipata via fax al n. 06.36723289 e inoltrata, a mezzo posta, alla sede dell'Autorità – URF – Via Marco Minghetti n. 10 – 00187 Roma ovvero, a mezzo posta elettronica, all'indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it. In caso di omesso versamento la riscossione avverrà mediante ruolo ai sensi dell'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il pagamento della sanzione pecuniaria potrà essere oggetto di rateizzazione, previa motivata istanza.



Ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al Tribunale in composizione monocratica.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 6 luglio 2023

Il Segretario

Laura Mascali

Originale firmato digitalmente